

Deliberazione del C.C. n 4 del 07.03.2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ANNO 2019. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE COMPONENTE TA.R.I.-

Illustra il Sindaco;

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, c. 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità), ha istituito, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'imposta unica Comunale (I.U.C.) composta dall'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e la tassa sui rifiuti (TA.RI.), quest'ultima destinata a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Preso atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 651, 652 e 653, della L. 147/2013, nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti. Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tenuto conto della suddivisione dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 nei commi da n. 641 a 668 per la componente della tassa rifiuti (TA.RI.) e dai commi n. 682 al 704 per la disciplina generale delle componenti Tari e Tasi.

Premesso che la TA.RI. ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, c. 667 e 668 della L. 147/2013.

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 683 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018 che stabilisce il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 31.12.2018 al 28.02.2019 ed il successivo decreto del 25.01.2019 che ha ulteriormente differito il termine al 31.03.2019;

Ritenuto doveroso, pertanto, approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal gestore del servizio ACSEL S.p.A., per la parte riguardante il Comune di Meana di Susa, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€ 123.735,52**, al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata.

Preso atto che le tariffe sono articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- non disponendo di un metodo di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base della normativa sopra descritta, le tariffe del tributo sui rifiuti sono state determinate commisurando le stesse alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte basandosi sui criteri presuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999, modificando alcuni coefficienti sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del comune stesso.
- il riparto dei costi fissi e variabili, definiti con il piano finanziario 2019, fra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato sulla base delle superfici in applicazione dell'art 6 D.P.R. 158/1999.
- a seguito numerose simulazioni contabili, ai fini della determinazione delle tariffe già nell'anno 2014, si è provveduto ad attribuire per i nuclei con "un occupante" e per le abitazioni relative ai non residenti o tenute a disposizione, un coefficiente minimo per la parte fissa e un coefficiente medio (ad-hoc) per la parte variabile;
- per quanto riguarda i restanti nuclei familiari, da 2 occupanti fino a 6 e oltre, sono stati applicati i coefficienti minimi per la parte fissa e dei coefficienti ad hoc per la parte variabile; in modo da avere un aumento progressivo delle stesse in base ai componenti i vari nuclei familiari senza però penalizzare troppo le famiglie numerose;
- utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali;
- si è provveduto inoltre ad applicare la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze delle abitazioni;
- per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Meana di Susa una percentuale minima rispetto al totale delle utenze, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc al fine di moderare l'impatto economico del nuovo tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale anche in considerazione della reale produzione di rifiuti delle stesse.

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 21, c. 3, del Regolamento Comunale approvato dal C.C. con deliberazione n. 19/14 del 30/07/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28.04.2016, in merito ai termini di riscossione della tassa, le scadenze di versamento sono stabilite in tre rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e novembre e con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il giorno di scadenza della prima rata;

Ritenuto di fissare, per l'anno 2019, il versamento della TARI con rate scadenti il 31 luglio 2019, il 30 settembre 2019 ed il 30 novembre 2019 o in unica soluzione con scadenza il 31 luglio 2019;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013.

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi, cat. D, in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti	9
Votanti	8
Astenuti	1 (Pelà)
Voti Favorevoli	8
Contrari	= =

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) redatto dal gestore del servizio ACSEL S.p.A. e successivamente approvato dal CADOS, per la parte riguardante il Comune di Meana di Susa, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€ 123.735,52**, al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata.
- 3) **di determinare** per l'anno 2019 le seguenti tariffe della tassa rifiuti:

A) Utenze domestiche

Descrizione	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/pers/anno)
Famiglie con 1 componente	0,332773	63,03
Famiglie con 2 componenti	0,388236	47,27
Famiglie con 3 componenti	0,427852	36,77
Famiglie con 4 componenti	0,459544	29,55
Famiglie con 5 componenti	0,491237	25,21
Famiglie con 6 o più componenti	0,515006	22,32
Non residenti e locali tenuti a disposizione	0,332773	63,03
Superfici domestiche Accessorie – pertinenze	0,332773	-

B) Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Tariffa totale (€/mq/anno)
1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,081565	0,748630	0,830195
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,127945	0,700503	0,828449
3 - Stabilimenti balneari	0,100757	0,556125	0,656882
4 - Esposizioni, autosaloni	0,068771	0,379662	0,448433
5 - Alberghi con ristorante	0,212709	1,176418	1,389127

6 - Alberghi senza ristorante	0,145538	0,801034	0,946572
7 - Case di cura e riposo	0,159932	0,875897	1,035828
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,180723	1,176418	1,357141
9 - Banche ed istituti di credito	0,092760	0,511207	0,603967
10 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,177524	0,975357	1,152882
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,243096	1,390312	1,633408
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,166329	1,176418	1,342747
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,185521	1,013858	1,199379
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,145538	0,802103	0,947641
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,174326	0,953968	1,128294
16 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,774070	2,138941	2,913011
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,582152	1,604206	2,186358
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,380638	2,090815	2,471453
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,417422	2,245889	2,663311
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,969187	2,673677	3,642864
21 - Discoteche, night club	0,262288	1,438438	1,700726

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 %;

- 4) **di prendere atto** delle agevolazioni previste e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 14 e 15, per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.) e del Regolamento ISEE approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 28/4/2016.
- 5) **di dare atto** che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo Tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504), nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino; tributo quest'ultimo che dovrà essere riversato nelle casse della stessa nei termini stabiliti.
- 6) **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della L. n. 296 del 2006) che, riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazione tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, *"hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- 7) **di stabilire**, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 21, c. 3 del Regolamento vigente, in merito ai termini di riscossione del tributo, le seguenti scadenze per il versamento della tassa:
 - 31 luglio 2019;
 - 30 settembre 2019
 - 30 novembre 2019
 - versamento in un'unica soluzione 31 luglio 2019

- 8) **di stabilire** che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti e tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, I comma, del T.U.E.L. 267/2000 e ss. mm. e ii., i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi e che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa.
- 10) **di inviare** telematicamente la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze tramite il portale messo a disposizione, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa e di darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai fini della trasparenza;
- 11) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda e distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
- | | |
|------------------------|------------|
| Presenti | 9 |
| Votanti | 9 |
| Astenuti | = = |
| Voti Favorevoli | 9 |
| Voti Contrari | = = |